

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la rimozione dell'opposizione interposta da Bacchi Luigi
in Rodi-Fiesso contro la procedura di espropriazione iniziata dalle
Officine idroelettriche della Maggia S. A. per la costruzione
della teleferica Rodi-Sambuco

(del 18 dicembre 1952)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

In virtù dell'atto di concessione 10 marzo 1949, art. 10, la Società concessionaria delle forze idriche della Valle Maggia ha ottenuto il diritto di espropriazione, in applicazione della legislazione federale, per le opere necessarie alla realizzazione dell'impianto.

Fra queste, nei piani depositi per il riconoscimento della pubblica utilità, ammessa da codesto Gran Consiglio, era prevista la costruzione di una grande teleferica, collegante Rodi-Fiesso a Sambuco, specie per il trasporto delle 200.000 Ton. di cemento necessarie per la costruzione della diga di sbarramento.

La costruzione della teleferica principale domandò la costruzione preliminare di alcune teleferiche di servizio. Per l'occupazione del terreno necessario, la concessionaria ottenne dal signor Bacchi Luigi, e da altri, un contratto di affitto, stipulato il 5 ottobre 1950. Contemporaneamente la concessionaria iniziò le pratiche per ottenere i diritti di passo (servitù di teleferica) per la teleferica principale, che sarà esercitata sino alla fine dei lavori, prevista nel 1957.

Il signor Bacchi Luigi in Rodi, contrariamente a quanto fecero altri proprietari, non accettò la costituzione bonale della servitù, offrendo in vendita il terreno. Dall'autunno 1950 in poi vennero condotte — malauguratamente senza esito — le trattative per l'acquisto del mappale su cui passa la teleferica.

A seguito di contestazioni di varia natura, che qui non occorre ricordare, le Officine idroelettriche della Maggia S. A. iniziarono il 4 ottobre 1952 la formale procedura di espropriazione per costituire il diritto reale di passaggio della teleferica principale sul fondo al N. di mappa 491 p. del signor Bacchi Luigi in Rodi-Fiesso.

Il diritto di passaggio aereo temporaneo, a circa 30 metri dal suolo, si estende su un percorso di 374 m. di lunghezza.

Con atto 5 novembre 1952, il signor Bacchi ha interposto opposizione alla espropriazione, evidentemente quale mezzo di pressione per ottenere l'acquisto del terreno a vantaggiose condizioni.

Se la servitù possa essere costituita o se ricorrono gli estremi per l'esproprio del terreno, quale indennità debba essere pagata, quali compensi siano dovuti al signor Bacchi, è materia che sfugge al giudizio del Gran Consiglio perchè di competenza della Commissione federale di stima.

Per contro, per i combinati articoli 55 cpv. 2 L.F.E. e 46 cpv. 2 L.F.A. del 22 dicembre 1916, il Gran Consiglio, quale Autorità concedente, è chiamato a pronunciarsi sul fondamento della opposizione all'opera specifica della teleferica.

Non è necessario diffondersi molto per dimostrare che l'opposizione ad una servitù di linea aerea, limitata nel tempo, non deve compromettere un'opera di più milioni come la teleferica Rodi-Sambuco, opera d'altronde già realizzata. Occorre qui solo rilevare che il tracciato è dato dalla ubicazione del binario di raccordo alla stazione di Rodi-Fiesso, e dalle possibilità di passaggio sui

dirupi che sovrastano il villaggio, onde un cambiamento dello stesso non può entrare menomamente in linea di conto.

Così posto il problema e fatta astrazione da qualunque giudizio sul quantum della indennità dovuta, non v'è ragionevole dubbio che la opposizione debba essere rimossa, confermando alle Officine idroelettriche della Maggia S.A. il diritto di costituire una servitù di passaggio di teleferica sul fondo N. 491 p. del signor Bacchi Luigi in Rodi-Fiesso ed il diritto di costruire, come già venne costruita, la teleferica Rodi-Sambuco, secondo i piani depositi, diritto già conferito da codesto Gran Consiglio con la concessione.

Data l'urgenza dell'oggetto, Vi saremmo grati per una sollecita decisione in materia. Per quanto riguarda i particolari della pratica e le caratteristiche tecniche, ci permettiamo di fare riferimento all'incarto che versiamo agli atti.

Vogliate gradire, onorevoli Signori Presidente e Consiglieri, i sensi del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Canevascini

Il Consigliere segretario di Stato:

Lepori

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamato l'art. 10 del decreto legislativo 10 marzo 1949 concernente la concessione per lo sfruttamento delle forze idriche della Maggia e dei suoi affluenti; visto il messaggio 18 dicembre 1952 n. 401 del Consiglio di Stato,

decide:

1. E' rimossa in via definitiva la opposizione interposta il 5 novembre 1952 dal signor Bacchi Luigi in Rodi-Fiesso alla procedura di espropriazione iniziata con avviso personale 4 ottobre 1952, per gravare di servitù di passaggio aereo su una lunghezza di m. 374, il fondo N. 491 p. della mappa di Prato Leventina.
 2. Gli atti sono trasmessi alla Commissione federale di stima del VII. Circ. per i suoi incumbenti.
 3. La presente decisione, non di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la notifica motivata alle parti.
-